



Costruzioni civili e stradali

Spett. C O M U N E

Di Induno Olona

=====

**OGGETTO: autorizzazione al subappalto per la parziale esecuzione dei lavori di
pavimentazione**

impresa subappaltatrice: ditta Armati SRL con sede in Vigano san Martino SRL (BG), via
Martina nr 08 - P. IVA 03325550162 - rappresentata dal Legale
Rappresentante Sig. Armati Simone.

Il sottoscritto Colombo geom. Adelio, nato a Gorla Maggiore (VA) il 07.12.1942, residente a
Gorla Maggiore (VA) via Giorgetti n. 13 - Amministratore Unico, Legale Rappresentante e
Direttore Tecnico dell'impresa " OLONA STRADE s.r.l.", con sede legale in Gorla Maggiore
(VA), via Petrarca n. 2 - Cod. Fisc. e P.IVA 01754610127 - appaltatrice dei lavori di opere
direalizzazione e/o adeguamento dei percorsi protetti per favorire gli spostamenti a piedi e in
bicicletta lungo gli itinerari casa-scuola e casa-lavoro

D O M A N D A

AUTORIZZAZIONE ai sensi della Legge 19.03.1990 n. 55, della Legge 17.01.1994 n. 47 e del
Decreto Legislativo 08.08.1994 n. 490, e successive modifiche ed integrazioni, ad affidare in
subappalto le opere di cui all'oggetto, per un importo di Euro 20.000,00 + IVA (diconsi Euro
ventimila/00) alla ditta Armati SRL con sede in

**OLONA STRADE s.r.l.-Via Petrarca n° 2 – 21050 Gorla Maggiore (VA) Tel.
0331-618211 - 335-5876024 – c.c.i.a.a. Varese n° 204638 – cod. fisc. P. IVA
01754610127**



Costruzioni civili e stradali

Vigano san Martino (BG), via Martina n° 08 - Precisa che, in sede di offerta, era stata dichiarata l'intenzione di concedere in subappalto le opere in oggetto.

Il sottoscritto inoltre

DICHIARA:

- ai sensi dell'art. 18 - nono comma della Legge n. 55/90: che non sussistono forme di controllo e di collegamento a norme dell'art. 2359 del Codice Civile con l'impresa affidataria del subappalto di cui in oggetto.

Gorla Maggiore, 22/03/2022

OLONA STRADE s.r.l.
Via Petrarca, 2 - Tel. 0331.618.211
21050 GORLA MAGGIORE (VA)
Cod. Fisc. e Part. IVA: 01754610127
E-Mail: olonastrade@virgilio.it

**OLONA STRADE s.r.l.-Via Petrarca n° 2 – 21050 Gorla Maggiore (VA) Tel.
0331-618211 - 335-5876024 – c.c.i.a.a. Varese n° 204638 – cod. fisc. P. IVA
01754610127**

DOCUMENTO VALIDO FINO AL 07/12/2023

AU 0697743

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
GORLA MAGGIORE

CARTA D'IDENTITÀ

N° AU 0697743

DI
COLOMBO
ADELTO

Cognome **COLOMBO**
Nome **ADELTO**
nato il **07/12/1942**
(alto m. **56** **8**)
a **GORLA MAGGIORE (VA)**
Cittadinanza **ITALIANA**
Residenza **GORLA MAGGIORE (VA)**
Via **GIORGETTI n. 13**
Stato civile **CONIUGATO**
Professione **GEOMETRA**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **1,70**
Capelli **BRIZZOLATTI**
Occhi **CASTANI**
Segni particolari



Firma del titolare

GORLA MAGGIORE

12/04/2013

Impronta del dito
indice sinistro

Euro 5,12

IL SINDACO
D'ORDINE DEL SINDACO
(CHIOLO DI LUCIA)



CONTRATTO DI SUBAPPALTO

ART. 1 - Designazione dei contraenti :

Subappaltante: OLONA STRADE s.r.l. con sede in Gorla Maggiore (VA), Petrarca n. 2 - Cod.Fisc. e P.IVA 01754610127 - rappresentata dall'Amministratore Unico - Legale Rappresentante e Direttore Tecnico geom. Adelio Colombo.
 Iscrizione C.C.I.A.A. di Varese n. 01754610127 – 204638 rep. econ. amm.vo
 n. posizione I.N.P.S. 8706587405
 n. posizione I.N.A.I.L. 4241615
 n. posizione C.E.M.A. 1834
 n. polizza Assicurativa: 6652100647046 – Compagnia : Milano Assicurazioni –
 Agenzia: Busto Arsizio (VA)
 Certificazione SOA: attestazione n° 61878/10/00 del 21/09/2021 (originaria) –
 Certificazione ISO: /////

di seguito denominata **Subappaltante**

Subappaltatore: Armati srl con sede in Vigano san martino (BG) , via Martina nr. 8 -
 Cod.Fisc. e P. IVA 03325550162 - rappresentata dal Sig. Simone Armati
 Iscrizione C.C.I.A.A. di Bergamo n. 03325550162 REA BG368574
 n. posizione I.N.P.S. _1210295091 sede di Bergamo
 n. posizione I.N.A.I.L. 14373162 sede di Bergamo
 n. posizione C.E.M.A. 6157 sede di Bergamo
 n. polizza Assicurativa: n 47953077 – Compagnia: Helvetia – Agenzia __Bergamo
 C.
 Certificazione SOA: /////
 Certificazione ISO: /////

di seguito denominata **Subappaltatore**

Premesso :

- che il **Subappaltante** ha acquisito **dall'Ente Comune di induno Olona** , l'esecuzione dei lavori di: realizzazione e/o adeguamento dei percorsi protetti per favorire gli spostamenti a piedi e in bicicletta lungo gli itinerari casa-scuola e casa - lavoro **" CIG ;892821219F**
- che lo stesso **Subappaltante** ha espresso in sede di offerta l'intenzione di avvalersi della facoltà di subappaltare le categorie di opere facenti parte del presente contratto di subappalto;
- che il **Subappaltatore** risulta disporre di capitali, capacità tecniche, macchinari ed attrezzature necessarie e sufficienti per garantire l'esecuzione, a regola d'arte, delle opere commesse con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;
- che il **Subappaltatore** dichiara di avere attentamente esaminato i disegni di progetto, di conoscere in ogni parte il lavoro da eseguire, la località dove i lavori dovranno essere eseguiti, le prescrizioni e specifiche tecniche direttamente o indirettamente attinenti i lavori oggetto del presente contratto e che quindi, la stessa dichiara di accettarle, anche se non allegate, come parte di questo contratto;
- che il presente contratto, sostituendo ed abrogando ogni precedente pattuizione od accordo intercorso tra le parti, costituisce unica valida e reciprocamente vincolante manifestazione delle parti;
- che l'impresa **Subappaltante** ha richiesto all'Ente Committente l'autorizzazione al subappalto di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e che, pertanto, l'efficacia del presente contratto, fra le parti e nei confronti della Stazione appaltante è sospesa sino all'ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell'Ente Appaltante, ove tale autorizzazione non fosse rilasciata, il presente si intenderà automaticamente risolto, e non darà origine ad alcun risarcimento e/o penale alle parti interessate, ad esclusione, in ogni caso, del rimborso da parte del **Subappaltante** al **Subappaltatore** delle spese e dei costi sostenuti dal Subappaltatore stesso, sino alla data di ricevimento della comunicazione scritta di tale mancato rilascio della autorizzazione richiesta all'Ente da parte della impresa Subappaltante;
- che l'impresa **Subappaltante** ha praticato, per i lavori che intende affidare in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione con ribasso non superiore al 20%, così come disposto dall'art. 118 comma 4 del D.Lgs. 163/2006.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO:

tra il **Subappaltante** ed il **Subappaltatore**, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 2 - Oggetto dell'appalto :

Il **Subappaltante** affida al **Subappaltatore**, che accetta, **l'esecuzione delle opere di formazione pavimentazione in materiale stabilizzato con legante naturale** da eseguirsi presso il cantiere sito in localita' Induno Olona.

I lavori si intendono eseguiti a regola d'arte con l'impiego dei mezzi tecnici ed economici necessari a dare l'opera finita in ogni sua parte.

Il **Subappaltatore** dichiara di essersi recato sul posto, di avere visionato i disegni di progetto, e di aver preso esatta cognizione delle opere da eseguire, delle condizioni del luogo e del cantiere, e di averle ritenute compatibili con il prezzo contrattuale indicato al successivo art. 3, secondo calcoli di sua convenienza.

ART. 3 - Forma e importo del contratto di subappalto :

L'importo del lavoro, affidato in subappalto, è determinato in E. 20.000,00 (diconsi E.ventimila /00), compreso oneri sicurezza- oltre IVA o in regime di reverse charge, sussistendone i requisiti.

Tale importo è definitivo e vincolante e non sarà suscettibile di revisione, per nessuna ragione.

ART. 4 - Pagamenti e persone autorizzate a riscuotere:

Il pagamento del prezzo pattuito avverrà a **stati avanzamento lavori**, previa l'emissione e consegna di relativa fattura 60/90 gg D.F.F.M.; e, in ogni caso, entro 5 giorni dal ricevimento del Subappaltante di pagamenti in acconto/saldo da parte dell'Ente Committente principale (Comune di induno Olona).

Il **Subappaltatore** autorizza a riscuotere, ricevere, quietanzare le somme dovute in conto e a saldo, con esonero di responsabilità del **Subappaltante**, i seguenti soggetti:

- ;Armati Simone

- _____.-

Il **Subappaltante** accetta sin d'ora dal **Subappaltatore**, cessioni di credito, mandati speciali all'incasso o altre forme di delegazione di pagamento, anche senza sua esplicita autorizzazione scritta.-

Nel caso di IVA ridotta, sarà fornita idonea documentazione al momento della fatturazione.-

A decorre dalla entrata in vigore di quanto disposto dall'art. 35, commi 5 e 6 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 così come modificato dalla Legge di conversione 4 agosto 2006 n. 248, il **Subappaltatore** emetterà fattura per le prestazioni eseguite, in regime di IVA esente, ricorrendone i presupposti.

ART. 5 - Termine di consegna e di esecuzione :

I lavori di cui al presente contratto avranno inizio il 03/2022 , e saranno ultimati, a regola d'arte, entro il 30/05/2022, salvo maltempo o cause di forza maggiore.

ART. 6 - Modo e prescrizioni per l'esecuzione dei lavori – oneri generali a carico del Subappaltatore:

Il **Subappaltatore** dichiara di essersi recato sul posto, di avere visionato i disegni di progetto, e di aver preso esatta cognizione delle opere da eseguire, delle condizioni del luogo e del cantiere, e di averle ritenute compatibili con il prezzo contrattuale indicato al precedente art. 3, secondo calcoli di sua convenienza.

Con l'importo complessivamente concordato tra le parti, si intendono compensati con gestione a proprio rischio da parte del **Subappaltatore**: la provvista di tutti i materiali necessari, la necessaria lavorazione, i trasporti, carico, scarico, stoccaggio, movimentazione merci e materiali, i mezzi d'opera, i macchinari, impianti, l'attrezzatura, in buono stato di conservazione ed uso, la mano d'opera e gli oneri della sicurezza, per dare l'opera compiuta e di tutto quanto necessario a compiere l'opera a perfetta regola d'arte, tutti gli oneri e le spese inerenti all'apertura e allo smantellamento del relativo cantiere di competenza, nonché il deposito temporaneo di tutti i rifiuti e macerie dalle lavorazioni, pulizia finale del cantiere con raccolta di tutti i materiali e rifiuti e trasporto alle discariche autorizzate. Nel caso di inadempimento, all'atto dell'emissione del pagamento, verranno addebitati tutti i costi relativi allo smaltimento, nonché diritti di discarica, senza che il **Subappaltatore** possa opporsi o richiedere alcun compenso o risarcimento o rivalsa aggiuntiva.

I materiali occorrenti per l'esecuzione delle lavorazioni previste dal presente contratto, presenti in cantiere, saranno considerati in deposito, sotto l'esclusiva responsabilità del **Subappaltatore**. Le attrezzature e macchinari, da esso impiegati, dovranno essere obbligatoriamente conformi alle vigenti normative CEE ed alle altre eventuali normative vigenti. In ogni caso, i materiali e le attrezzature forniti, dovranno essere corredati dalle informazioni riguardo ai requisiti di sicurezza e salute (uso,

manutenzione, dossier tecnico, specifiche tecniche, esplicita definizione dei rischi connessi all'uso, al trasporto, alla manipolazione, ecc.).

Il **Subappaltatore** dovrà ancora, a proprio carico, disporre di adeguata assistenza tecnica ai lavori e direttiva dei propri dipendenti. Tutte le spese derivanti al Subappaltatore per l'osservanza degli obblighi sopra indicati, nessuna esclusa, e di quant'altro necessario a dare l'opera compiuta a regola d'arte, si intendono comprese nei prezzi convenuti.

Il **Subappaltatore** si impegna ad assicurare ai propri dipendenti il trattamento retributivo e previdenziale previsto dai vigenti contratti di lavoro, e si impegna a rispettare tutte le norme in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, prevenzione incendi, normative relative ai rifiuti, normative ambientali ecc..

Il **Subappaltatore** dovrà curare l'attuazione, sotto la propria responsabilità esclusiva, di tutti i provvedimenti e le condizioni, con particolare riferimento al nuovo Decreto Legislativo 09 Aprile 2008 nr. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, al D.M. 10.3.1998 e ad ogni altra norma emanata od emananda, atte ad evitare infortuni sul lavoro, giuste le vigenti norme di Legge ed a tale attuazione, dovrà provvedere di sua iniziativa.

In particolare il **Subappaltatore**, mentre dichiara di avere preso atto dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui le proprie maestranze saranno chiamate a prestare la propria attività e ciò ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 27/04/1955 n. 547 e 07/01/1956 n. 164, nonché delle altre Leggi e norme emanate ed emanande in materia, manda indenne sin d'ora l'impresa per qualsiasi infortunio sul lavoro dovessero subire le proprie maestranze, e così per i danni che, per causa o colpa di dette maestranze potessero comunque derivare a terzi.

E' obbligo del **Subappaltatore** provvedere affinché tutti i dipendenti addetti alle lavorazioni in cantiere siano adeguatamente protetti ed applichino le misure preventive in materia di protezione contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici a norma dell'art. 7 della Legge 30 luglio 1990, n. 212, come da Decreto Legislativo n. 277 del 15/08/1991 per l'attuazione delle Direttive CEE n. 80/1107, n. 82/605, n. 83/477, n. 86/188 e n. 88/642 e successive integrazioni e modifiche.

E' altresì obbligo del **Subappaltatore** rispettare e far rispettare dai propri dipendenti la normativa vigente ed emananda in materia di protezione dai rischi derivanti dall'esposizione al rumore e alle vibrazioni con particolare riferimento al D. Lgs n. 277/1991 (capo IV) e, al D. Lgs. 81/2008.

Il **Subappaltatore** dovrà a sua cura e spese redigere il proprio "piano di sicurezza" e fornirne copia al **Subappaltante**.

Il **Subappaltatore** dovrà provvedere all'invio agli Enti competenti (INAIL – INPS – ecc.) della denuncia di inizio lavori (copia, ove richiesta, dovrà essere fornita al **Subappaltante**).

Un rifiuto da parte del **Subappaltatore** ad ottemperare alle normative sulla sicurezza ed igiene del lavoro costituisce clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.

Nei confronti del proprio personale, il **Subappaltatore** sarà tenuto ad osservare tutte le leggi, i regolamenti, le disposizioni riguardanti la tutela e l'assistenza dei lavoratori assumendosi al riguardo ogni onere e responsabilità.

Nel caso di reclami per mancata od incompleta applicazione di norme retributive, assicurative, previdenziali, sindacali ed infortunistiche e per danni subiti dal personale e da terzi, nell'esecuzione dei lavori il **Subappaltante** non è autorizzato dal **Subappaltatore**, a procedere alla tacitazione dei reclami per conto del **Subappaltatore** stesso.

Il **Subappaltante** si riserva ogni possibile diritto di rivalsa sul patrimonio del **Subappaltatore** qualora venga chiamato a rispondere in solido ex art. 29 del D. Lgs. 276/2003, e successive modifiche ed integrazioni, per eventuali inadempienze compiute dal **Subappaltatore** nel corretto adempimento degli obblighi retributivi e contributivi verso i propri dipendenti, ed ex art. 35 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 così come modificato dalla Legge di conversione 4 agosto 2006 n. 248, e le modalità attuative individuate con D.M. 25 Febbraio 2008 n. 74 e dall'art. 3 – comma 8 del Decreto Legge 03 Giugno 2008 n. 97, e/o per eventuali inadempienze del **Subappaltatore** in materia di adempimento degli obblighi di versamento delle ritenute fiscali.

ART. 6 bis - Contrasto al “ Lavoro Nero” Legge 04/08/2006 n. 248

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 36-bis del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 così come modificato dalla Legge di conversione 4 agosto 2006 n. 248, e ad ogni altra norma vigente in materia, il **Subappaltatore** si obbliga ad utilizzare unicamente personale in regola e risultante da, libro matricola, dalle scritture o ogni altra documentazione obbligatoria e di rispettare la disciplina relativa ai tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale. Qualora i lavori in cantiere di cui al presente contratto dovessero essere sospesi per violazioni del **Subappaltatore** alle disposizioni sopra indicate, il **Subappaltatore** dovrà pagare al **Subappaltante** una penale di € 100,00(diconsi Euro cento) per ogni giorno di sospensione comminato, oltre a risarcire ogni maggior danno che dovesse subire il **Subappaltante**.

Il **Subappaltatore** inoltre si obbliga a rispettare l'obbligo di munire le proprie maestranze operanti in cantiere del cartellino di riconoscimento o documento di riconoscimento valido agli effetti di legge.

ART. 7 - Sistema qualità del Subappaltatore :

Il **Subappaltatore** in sede di pianificazione della commessa, ha provveduto, conformemente a quanto previsto dal proprio Sistema Qualità a nominare un Responsabile di Commessa che viene riconosciuto come interfaccia dal **Subappaltante** e al quale il **Subappaltante** si impegna a riconoscere autorità relativamente alle disposizioni che questi impartirà all'interno della commessa. Ogni rapporto del **Subappaltatore** con il **Subappaltante** deve avvenire tramite il Responsabile di Commessa. Nessun altro dipendente o collaboratore del **Subappaltante** può dare disposizioni al **Subappaltatore** e questi non ne accetterà.

In caso il Responsabile di Commessa lo ritenga, potrà segnalare espressamente al **Subappaltante** eventuali persone che opereranno con delega. A tali persone il **Subappaltante** riconoscerà l'autorità definita dal Responsabile di Commessa. Il **Subappaltatore** ha obbligo di segnalare al **Subappaltante** il nome del proprio responsabile del subappalto avente autorità necessaria a prendere decisioni e a dare disposizioni ai suoi sottoposti in merito ad ogni aspetto di carattere tecnico, organizzativo ed economico relativo ai lavori subappaltati. Il "responsabile del subappalto" costituisce l'interfaccia con il **Subappaltante**.

Per quanto non previsto nel presente contratto, si fa riferimento al Piano Qualità di Commessa (PQC), ai disegni ed alle specifiche tecniche dell'Ente Committente ed alle disposizioni della D.L. Esse, formano parte integrante del presente contratto, ivi compresi i richiami che esse facciano a contratti, capitoli, disciplinari o norme diverse e il **Subappaltatore** dichiara di accettarle in ogni loro parte. Per la parte afferente al subappalto in oggetto pertanto tutti gli oneri propri del **Subappaltante** sono assunti in proprio dal **Subappaltatore** nei confronti del **Subappaltante**.

Il **Subappaltatore** si impegna ad eseguire i lavori in conformità alle specifiche di qualità eventualmente fornite dal **Subappaltante**, nonché ad operare conformemente al PQC eventualmente predisposto dal **Subappaltante**, ed in base alle disposizioni che di volta in volta saranno impartite dal referente del **Subappaltante** o dalla DL.

Il **Subappaltatore** è inoltre responsabile dei rilievi di non conformità che il Committente/Cliente rivolgesse al **Subappaltante** circa l'esecuzione dei lavori subappaltati, ed a proprie spese dovrà provvedere, nei termini prescritti, al corretto rifacimento di quelle opere e/o alla sostituzione di quei lavori che il Committente segnalasse come non conformi e che come tali fossero riconosciuti dal **Subappaltante** e dal **Subappaltatore**.

ART. 8 - Divieto di subappalto :

Il **Subappaltatore** non può cedere o subappaltare ad altri il lavoro previsto nel presente contratto, o parte di detto lavoro pena la risoluzione immediata del contratto e la rifusione al **Subappaltante** di ogni conseguente danno e spesa.

ART. 9 - Esenzione di responsabilità :

Il **Subappaltante** non risponde sotto alcun profilo dei macchinari, automezzi, mezzi d'opera e beni del **Subappaltatore** e/o dei suoi dipendenti e/o incaricati, anche se vengono depositati o comunque lasciati nel cantieri dell'impresa stessa. (né per danni, né per furti, danneggiamenti, o quant'altro).

Tutti i macchinari e le attrezzature di lavoro utilizzati dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al DPR 24/7/96 n° 459, alla direttiva Cantieri, Direttiva macchine e succ. mod. e/o integraz. e, se prescritto da Leggi, dovranno possedere marcatura CE.-

ART. 10 - Estraneità del Subappaltante nei rapporti fra Subappaltatore e terzi :

Le parti convengono che il **Subappaltante** è completamente estranea ai rapporti intercorsi tra il **Subappaltatore** ed i suoi dipendenti e/o terzi, cosicché il **Subappaltante** rimane sollevata da ogni richiesta che potesse venire avanzata da persone comunque e sotto qualsiasi profilo addette ai lavori subappaltati, tanto direttamente, quanto indirettamente.

ART. 11 - Controversie – Foro competente :

In caso di controversie, i contraenti si impegnano prima di ricorrere alle vie legali, a dirimere le stesse in via extragiudiziale mediante arbitrato di tipo rituale presso la Camera di Commercio di Varese.

Il collegio arbitrale sarà formato da tre esperti estranei ai lavori, nominati uno da ciascuna parte ed il terzo dai primi due, ed assumerà le funzioni di presidente del Collegio arbitrale.-

Nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, le parti dovessero fare ricorso all'Autorità Giudiziaria al fine di dirimere controversie concernenti l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente accordo, sarà esclusivamente competente il Foro di Varese .

ART. 12 - Privacy :

Il **Subappaltatore** autorizza il **Subappaltante** a comunicare a terzi i propri dati personali, in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di lavoro (D. Lgs. 196/2003) garantendo sicurezza e riservatezza sulla divulgazione dei dati, utilizzandoli esclusivamente per svolgere quegli adempimenti che la legge ci impone, in dipendenza del rapporto di lavoro tra noi intercorrente.

ART. 13 - Varie:

Le modifiche apportate alle condizioni del presente contratto saranno da ritenersi valide solo se concordate per iscritto tra le parti e sottoscritte dalle medesime. Qualsiasi correzione apportata al presente contratto e non sottoscritta specificatamente da entrambe le parti verrà considerata priva di effetto.-

Tutte le clausole del presente contratto sono da intendersi essenziali e correlative e fra loro inscindibili, restando sì da ora pattuito che ogni eventuale loro modifica dovrà risultare d atto scritto, attribuendo le parti a tale forma carattere di essenzialità. In nessun caso varrà la prova testimoniale.-

ART. 14 - Conclusioni :

La presente scrittura vale in ogni miglior modo e forma; ed anche come atto pubblico, viene letta approvata e sottoscritta dalle parti.

Si concorda di fare luogo alla registrazione solo in caso d'uso a spese (penalità e spese) della parte che ne farà richiesta.-

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto di subappalto, valgono, in quanto applicabili le norme di cui agli art. 1655 e seguenti del Codice Civile e le altre norme di Legge.

Letto , approvato e sottoscritto dalle parti.

Gorla Maggiore, Marzo 2022

Il Subappaltante

Il Subappaltatore

OLONA STRADE s.r.l.

Il Legale Rappresentante

ARMATI S.R.L. **ARMATI S.R.L.**
Sede Legale: Via Martini, 8
24060 VIGANO SAN MARTINO (BG)
Part. IVA n. 01214920162
REA: 336574 - Cap. Soc. EUR 10.000 i.v.

Il Legale Rappresentante

Accettiamo il contratto ed espressamente gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-bis, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.-

Gorla Maggiore, Marzo 2022

Il Subappaltante:

OLONA STRADE s.r.l.

Il Legale Rappresentante

geom. Adelio Colombo

Il Subappaltatore:

ARMATI S.r.l.
Sede Legale: Via Martina, 8
Armati s.r.l. 24060 VIGANO SAN MARTINO (BG)
Part. IVA e Cod. Fisc.: 03375550162
REA: 335671 - Cap. Soc. 10.000,00 i.v.

Il Legale Rappresentante

Simone Armati

ARMATI S.r.l.
Sede Legale: Via Martina, 8
24060 VIGANO SAN MARTINO (BG)
Part. IVA e Cod. Fisc.: 03375550162
REA: 335671 - Cap. Soc. 10.000,00 i.v.

Buongiorno in allegato invio documento per i lavori in oggetto .
Distinti saluti